



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 237 del 02/09/2021

Settore: AREA 6 - SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO - PROGRAMMAZIONE E ASSETTO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI IN SANATORIA - CONTROLLO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO - SERVIZI ALLE IMPRESE (AA.PP.), COMMERCIO E SUAP

Ufficio proponente: 6.15.2 - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL TITOLO AUTORIZZATORIO/SCIA ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE CHE SVOLGE 'ATTIVITÀ DI STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO "GHENEA BEACH" E CONTESTUALE CHIUSURA DEL LOCALE.

DITTA: CUNSOLO VIVIANA, NATA A CATANIA IL 30.04.1990 E RESIDENTE IN CATANIA VIA MEDEA N. 11/C SCALA "A", NELLA QUALITÀ DI TITOLARE DELL'ATTIVITÀ DI STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO "GHENEA BEACH" UBICATO IN ACI CASTELLO VIA LUNGOMARE DEI CICLOPI SNC SU AREA DEMANIALE. OBBLIGATO IN SOLIDO: SOCIETÀ COOPERATIVA GHENEA A.R.L. CON SEDE LEGALE IN CATANIA VIA MEDEA N.11/C SCALA A, DI CUI LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.RA CUNSOLO VIVIANA.

IL RESPONSABILE DELLA AREA VI

IL RESPONSABILE DELLA 6^ AREA

Vista la Determina Sindacale n. 53 del 31.05.2021 avente come oggetto "Nomina Responsabile dell'Area VI – Servizi Tecnici al Territorio – Programmazione e Assetto Urbanistico – Edilizia Privata – Autorizzazioni e Concessioni in sanatoria – Controllo Antiabusivismo edilizio – Servizio alle imprese (AA.PP.), Commercio e SUAP – Autorizzazioni allo scarico – Pubblica e Privata incolumità, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di Area Posizione Organizzativa (APO) ex art. 20 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i cui compiti sono stati attribuiti con deliberazione di G.C. n. 122 del 31/08/2016 parzialmente modificata con deliberazioni di G.C. n. 124 del 14/09/2016, n. 130 del 22/09/2016 e s.m.i.;

Considerato che ai responsabili di aree delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis della Legge 08/06/1990 n. 142 come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all'art. 11 del C.C.N.L. (31/03/1999) sono attribuiti i compiti di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che il Comando di Polizia Locale, da controllo effettuato alle ore 00,20 del 28.08.2021, ha accertato una violazione alle norme previste dall'Ordinanza Sindacale n. 100/2012 modificata dalle Ordinanze Sindacali n. 103/2012, 106/2012 e n. 272/2018 redigendo il verbale n. 592 del 01.09.2021, a carico della sig.ra [OMISSIS...], nella qualità di titolare dell'attività di [OMISSIS...] ubicato in Aci Castello via [OMISSIS...] in quanto accertavano che all'interno dello stabilimento balneare suddetto, la diffusione musicale non era cessata alle ore 23,45 in violazione all'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza Sindacale n. 103 del 29/06/2012 e ss.mm.ii;

Vista la nota di trasmissione del suddetto verbale redatto dal Comando di Polizia Locale prot.n. 0032255 del 02.09.2021 inviato per l'applicazione degli adempimenti di competenza dell'ufficio scrivente;

Viste le successive note prot. n. 0032258 e n. 0032261 del 02.09.2021, con la quale il Comando di Polizia Locale, da controllo effettuato alle ore 22,30 del 31.08.2021, ha accertato un'altra violazione alle norme previste dall'Ordinanza Sindacale n. 100/2012 modificata dalle Ordinanze Sindacali n. 103/2012, 106/2012 e n. 272/2018 redigendo i verbali n. 593 e n. 594 del 01.09.2021, a carico della sig.ra [OMISSIS...], nella qualità di titolare dell'attività di [OMISSIS...] ubicato in Aci Castello via [OMISSIS...] in quanto accertavano che all'interno dello stabilimento balneare suddetto, veniva eseguita diffusione musicale con amplificazione e diffusione sonora con la presenza di una cantante e un gruppo di musicisti, in violazione all'art. 3 comma 1° lettera B dell'Ordinanza Sindacale n. 103 del 29/06/2012 e ss.mm.ii;

Viste le Ordinanze Sindacali n. 100 del 26/06/2012 integrata e modificata con le Ordinanze Sindacali n. 103 del 23/06/2012, dall'Ordinanza Sindacale n. 106 del 04/07/2012 e dall'Ordinanza Sindacale n. 272 del 25/07/2018;

Considerato che l'art. 6 "*Sanzioni*" punto 5 dell'Ordinanza Sindacale n. 100/2012, così come modificato dall'Ordinanza Sindacale n. 272/2018, che disciplina le limitazioni di intrattenimento degli esercizi pubblici con particolare riferimento alle limitazioni sonore per le attività di diffusione musicale, dispone che, oltre la sanzione amministrativa, ai trasgressori dei divieti e degli obblighi previsti dalla suindicata ordinanza, dovranno essere irrogate anche le seguenti sanzioni accessorie:

a) in caso in cui il trasgressore incombano nella 2^a e 3^a violazione di ognuna delle disposizioni di cui alla suddetta Ordinanza nell'ultimo biennio, si applica la sospensione del provvedimento autorizzatorio dell'attività commerciale rispettivamente per giorni 4 (quattro) e per giorni 11 (undici);

Rilevato che la ditta, come sopra identificata, è incorsa nella fattispecie di cui all'art. 6 "*Sanzioni*" punto 5 lettera a) in quanto ha commesso n. 2 violazioni delle disposizioni delle ordinanze suddette nell'ultimo biennio e per gli effetti incorre nell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio per giorni 4 e contestuale chiusura dell'attività di stabilimento balneare;

Visto il DPR N. 267/2000.

Visto Il vigente O.A.EE. R.S.

ORDINA

Alla Sig.ra [OMISSIS...] [OMISSIS...] la sospensione dell'Autorizzazione/Scia per l'attività di stabilimento balneare e la contestuale chiusura dei locali ubicati in Aci Castello [OMISSIS...], per giorni 4 (quattro) a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica della presente ordinanza .

AVVERTE

ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 100/2012:

-che, ai sensi dell'art.6 punto 5 lettera a), in cui il trasgressore incombava nella 3^a violazione di ognuna delle disposizioni di cui alla presente ordinanza nell'ultimo biennio, si applica la sospensione della concessione di suolo pubblico per 11 (undici) giorni;

-che, ai sensi dell'art. 6 punto 5 lettera c), in caso di ulteriore violazione, oltre la 3^a accertata nell'ultimo biennio, si applica la sanzione accessoria della revoca definitiva del provvedimento autorizzatorio per l'anno in corso;

-che, ai sensi dell'art. 6 punto 6, a coloro che non ottemperino alle sanzioni di sospensione e revoca irrogate ai sensi dei precedenti punti 4 e 5 suindicati si applicherà la sanzione della chiusura dell'attività per giorni 3 (tre);

ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 272/2018:

-che la sanzione "si applica non soltanto la sospensione del suolo pubblico ma, altresì la sanzione della sospensione del provvedimento autorizzatorio dell'attività commerciale.

AVVERTE ALTRESI'

che al decorso infruttuoso di termini di cui sopra, si procederà alla denuncia della inadempienza all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 e 670 del Codice Penale, fatta comunque salva la sanzione accessoria di sospensione del titolo autorizzatorio/SCIA come sopra disposta.

DISPONE

All'Ufficio dei Messi Notificatori del Comune di procedere alla notifica della presente Ordinanza ai sopra distinti soggetti obbligati.

Trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente ordinanza, completa di relata di notifica, al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Aci Castello, alla Guardia di Finanza tenenza di Acireale, alla Questura di Catania Squadra Amministrativa.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR sez. di Catania, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro rispettivamente 60 e 120 giorni dalla notifica.

Che il procedimento è di competenza dell'Area 6^a di cui è Responsabile l'Arch. Antonio Marano e che l'Ufficio dove poter prendere visione degli atti relativi al presente procedimento è l'Ufficio SUAP sito in Cannizzaro via Firenze n. 118 nei giorni di martedì dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – tel 0957373530/529 pec.: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it – Resp. del procedimento sig. Giuseppe Gulizia.

Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti, ivi compresa l'applicazione delle ulteriori sanzioni pecuniarie all'uopo previste dalle norme di settore vigenti.

Il Responsabile della 6^a Area
Arch. Antonio Marano

RELATA DI NOTIFICA

Il Sottoscritto Messo Notificatore dichiara di avere oggi _____ notificato la presente
ingiunzione al Sig. _____ consegnandone copia
a mani di _____

IL MESSO NOTIFICATO

Aci Castello, 02/09/2021

Il Responsabile della Area VI
MARANO ANTONIO / InfoCamere S.C.p.A.